Repert. n. 414/2021 del 14/01/2021
RG n. 9579/2020
Accoglimento n. cronol. 21/2021 del 14/01/2021

Proc. n. 9579 /2020 V.G.

TRIBUNALE DI TORINO

SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGA

DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,

letto l'accordo di composizione della crisi presentato da , come in atti rappresentato;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

preso atto che l'Organismo di composizione della crisi ha attestato la fattibilità dell'accordo e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

rilevato che all'udienza del 12.11.2020, comunicata ai creditori ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 3/2012, è comparsa doValue spa, in qualità di mandataria di Intesa Sanpaolo, che si è opposta all'omologa dell'accordo, mentre i Difensori del ricorrente hanno chiesto l'omologazione dell'accordo presentato;

considerato che motivi di opposizione esposti da doValue spa, creditore chirografario, non appaiono condivisibili in quanto: la lamentata minore convenienza dell'accordo rispetto alla procedura esecutiva presso terzi in corso non può essere considerata, tenuto conto che l'art. 12, co.2, della legge n.3/2012 stabilisce che il Giudice, in caso di contestazioni sulla convenienza del piano, procede all'omologa "*se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda*", ovvero avendo quale paramento di confronto la liquidazione dei beni di cui agli artt. 14 ter e ss. della citata legge e non la procedura esecutiva individuale avviata dal singolo creditore; con riferimento alla mancata messa a disposizione del TFR già maturato ed esigibile, condizione contestata da controparte, deve osservarsi che doValue non ha messo ha disposizione nessun elemento dal quale sia desumibile l'asserita avvenuta maturazione ed esigibilità del TFR e dagli atti emerge che il ricorrente, nato nell'anno 1962, dopo aver svolto attività imprenditoriale sino all'anno 2009 (all. B

Firmato Da: MASSINO MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7502165c676139bcc80c96d8033f27de

al ricorso), ha svolto attività di lavoro subordinato a partire dal 2010 e con contratto a tempo indeterminato dal 7/1/2013; la lamentata assenza di una perizia di stima dei beni immobili oggetto del piano non tiene conto che le valutazioni indicate in ricorso sono state effettuate sulla base dei valori OMI, tenuto conto dello stato di conservazione dei beni, con espressa riserva, in caso di omologazione dell'accordo, di nomina di un perito estimatore per la conferma delle stime effettuate ed in ogni caso che il valore dei beni si confronterà "con il mercato", attesa l'espressa e necessaria previsione nel piano di una procedura di vendita competitiva, bandita a partire dalle offerte irrevocabili e cauzionate già pervenute; quanto infine all'effetto sul computo dei voti dei chirografari derivante dall'assenza di perizie, deve osservarsi, almeno nel caso in esame e alla luce del quadro debitorio complessivo del ricorrente, che la tesi espressa da doValue non pare in concreto condivisibile, posto che le eventuali maggiori somme ricavabili dalle vendite degli immobili andrebbero devolute a favore dei creditori ipotecari, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.3/2012;

preso atto della relazione depositata dall'O.C.C. sui consensi espressi dai creditori e del raggiungimento della percentuale del 67,63% dei voti favorevoli;

preso atto che nessun creditore ha sollevato contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della relazione dell'O.C.C. sui consensi espressi e che l'OCC ha depositato l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;

ritenuto che sussistano i presupposti di legge per omologare l'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente;

P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi presentato da ;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

nomina Liquidatore la **dr.ssa Giulia BISANTI**, con gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012;

Firmato Da: MASSINO MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7502165c676139bcc80c96d8033f27de

dispone che il presente decreto, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Torino, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n.3/2012;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 13/01/2021

Il Giudice

(dr.ssa Manuela Massino)

Firmato Da: MASSINO MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7502165c676139bcc80c96d8033f27de